



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica

Area Tecnica - Urbanistica



DETERMINAZIONE N. 51 del 09/10/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 12/10/2020 al n. 646

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA T.A.R. ABRUZZO L'AQUILA N. 269/2020 - INERENTE IL PROVVEDIMENTO P.A.U.R. 007/2019 RILASCIATO DALLA REGIONE ABRUZZO ALLA DITTA "CTIP BLU S.R.L." PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DI FONTI RINNOVABILI DA UBICARE NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), ZONA INDUSTRIALE - INCARICO LEGALE. CIG ZB42EA6A11

Premesso che:

- la Società "CTIP BLU Srl", è titolare di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, (P.A.U.R.) 007/2019 (Determinazione n. DPC002/PAUR/007) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell'agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque", da ubicare nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Zona Industriale;
- l'Amministrazione Comunale, come motivatamente espresso in vari atti del procedimento anche con il supporto di esperti di vari settori appositamente incaricati, è contraria alla realizzazione dell'impianto sopra descritto e conseguentemente in data 18/12/2019 ha proposto ricorso al T.A.R. L'Aquila avverso il provvedimento P.A.U.R. 007/2019, ricorso rubricato al 14/2020 REG. RIC;
- il T.A.R. con sentenza n. 269 pubblicata il 16/07/2020 ha respinto il ricorso n. 14/2020 avanzato dal Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23/09/2020 l'Ente ha incaricato il Responsabile dell'Area Tecnica 2 - Urbanistica di procedere alla nomina di un legale per la predisposizione di un ricorso con invito, data l'importanza del procedimento nonché l'ampiezza e la complessità della materia in questione, a valutare anche l'opportunità di avvalersi della collaborazione di ulteriori professionisti legali, specializzati o particolarmente esperti nella trattazione degli argomenti proposti in sede di Consiglio di Stato;

Considerata l'importanza del procedimento nonché l'ampiezza e la complessità della materia in questione, si è ritenuto opportuno, a maggior tutela dell'Ente, ricorrere alla

collaborazione di più professionisti legali, specializzati o particolarmente esperti nella trattazione degli argomenti proposti in sede di Consiglio di Stato e quindi ad un affidamento congiunto;

Ritenuto:

- che il fine che si intende perseguire con il contratto servizi legali è quello di tutelare i diritti o gli interessi e le ragioni dell'Ente;
- che il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei servizi legali in oggetto;
- che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si seguirà la procedura dell'affidamento diretto;
- che il contratto sarà stipulato secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto:

- dell'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede, in sostanza, che le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi legali;
- delle Linee Guida ANAC N. 12 (*non vincolanti*) che prevedono che l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e ss. del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, per cui riconducibile ai contratti esclusi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rubricato "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", che prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Visto il preventivo di spesa rimesso dall'Avv. Fabio Nieddu, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 06/10/2020 al n. 18.128, comportante la spesa di € 6.000,00 CAP (4%) compreso Iva esente alla data odierna e quindi per una spesa complessiva dell'intero procedimento pari ad € 6.000,00;

Visto il preventivo di spesa rimesso dall'Avv. Lorenzo Sabatini pervenuto al protocollo di questo Comune in data 07/10/2020 al n. 18.239, comportante la spesa di € 6.000,00 CAP (4%) compreso, Iva esente alla data odierna e quindi per una spesa complessiva dell'intero procedimento pari ad € 6.000,00;

Rilevato che, come risulta dai preventivi, la spesa per l'affidamento congiunto tra i professionisti sopra citati comporterà una spesa pari ad € 12.000,00 (6.000,00+6.000,00) oltre a spese di deposito pari ad € 975,00 e quindi per una spesa complessiva totale pari ad € 12.975,00;

Ritenuto congruo il prezzo offerto per il servizio in oggetto in riferimento al tariffario di cui al DM 55/2014 e s.m.i.;

Considerata la necessità di provvedere in merito;

Rilevata la presenza della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in merito:

- alla regolarità contributiva;
- all'iscrizione al Competente Ordine professionale, con l'indicazione della decorrenza della stessa;
- di non assoggettabilità alla L. 68/99;
- della **dichiarazione** con la quale l'interessato assume l'**obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 136/2010, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge medesima;



- della dichiarazione con la quale l'interessato dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Patto di Integrità del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), approvato con deliberazione di G.C. n. 179 del 09.12.2015;
- alla insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che si procede all'affidamento diretto, in analogia alle previsioni dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ragione di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Rilevata l'assenza di annotazioni riservate ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi ovvero all'affidamento di subappalti ovvero, ancora, alla stipulazione dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dalla apposita sezione del sito dell'ANAC;

Considerato che risulta acquisito il C.I.G. n. **ZB42EA6A11**;

Verificata la disponibilità di cassa di € 9.860,46 b.c.e. di cui € 7.360,46 - Cap. 2147 Spese per incarichi legali per ricorsi (uff.urbanistica) e di € 2.500,00, Cap. 2146 spese legali e notarili, nonché di € 3.114,54 esercizio finanziario anno 2021, Cap. 2147 Spese per incarichi legali per ricorsi (uff.urbanistica) per un importo complessivo di € 12.975,00;

Vista la deliberazione di G.C. n. 83 del 31.07.2020 di approvazione del P.E.G.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi – Regolamento dei Concorsi approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29/04/2008;

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2020, prot. 12.760 del 16/07/2020 di nomina dei Responsabili di Area e attribuzione della Posizione Organizzativa;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2020/2022;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- del piano triennale anticorruzione 2014/2016, approvato con delibera di G.C. 11 del 29.01.2015 e da ultimo aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2020;
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Delibera di G.C. N.06 del 28.01.2014;
- del patto d'integrità approvato con delibera di G.C. n.179 del 09.12.2015;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente nel contenzioso tra Comune di Mosciano



Sant'Angelo (TE) e la Soc. "CTIP BLU Srl" ovvero per l'incarico legale per la predisposizione di ricorso amministrativo al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza 269/2020 emessa dal T.A.R. Abruzzo L'Aquila:

1. di approvare i preventivi di spesa per incarico congiunto rimessi dagli avvocati Fabio Nieddu, con studio in Viale Marconi, 375 - 65129 Pescara (PE) e Lorenzo Sabatini, con studio in Via Dalmazia 15 int. 1 - 64021 Giulianova (TE) e la spesa complessiva dell'intero procedimento pari ad € 12.000,00 CAP (4%) compreso, IVA esente oltre ad € 975,00 per spese di deposito;
2. di impegnare la somma complessiva di € 12.975,00 come di seguito:
 - € 9.860,46 b.c.e. di cui € 7.360,46, Cap. 2147 Spese per incarichi legali per ricorsi (uff.urbanistica) ed € 2.500,00, Cap. 2146 spese legali e notarili;
 - € 3.114,54 esercizio finanziario anno 2021, Cap. 2147 Spese per incarichi legali per ricorsi (uff.urbanistica);
3. di attestare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.e che, a tal fine, il responsabile della pubblicazione è il dipendente Geom. Claudio Di Pietrantonio.

Mosciano S.A., li 09/10/2020

**Il Responsabile del Settore
F.to Claudio Di Pietrantonio**



Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, li 12/10/2020

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, li

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 12/10/2020

**Istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo**

E' Copia Conforme all'Originale da servire ad uso amministrativo.

Mosciano Sant' Angelo, li 12/10/2020



L'Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

CONTRATTO PER SERVIZI LEGALI

ex art. 17 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.



L'anno DUEMILAVENTI, il giorno ___ del mese di _____

TRA

- Il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) in persona del _____, Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) - P. IVA 00252130679 - C.F. 82000070670, all'uopo autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- e
- l'Avv. _____, avente studio legale in _____ - Cod. Fisc. _____ - Partita IVA _____;

PREMESSO che:

- la Società "CTIP BLU Srl", è titolare di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, (P.A.U.R.) 007/2019 (Determinazione n. DPC002/PAUR/007) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell'agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque", da ubicare nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Zona Industriale;
- l'Amministrazione Comunale, come motivatamente espresso in vari atti del procedimento anche con il supporto di esperti di vari settori appositamente incaricati, è contraria alla realizzazione dell'impianto sopra descritto e conseguentemente in data 18/12/2019 ha proposto ricorso al T.A.R. L'Aquila avverso il provvedimento P.A.U.R. 007/2019, ricorso rubricato al 14/2020 REG. RIC;
- il T.A.R. con sentenza n. 269 pubblicata il 16/07/2020 ha respinto il ricorso n. 14/2020 avanzato dal Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23/09/2020 l'Ente ha incaricato il Responsabile dell'Area Tecnica 2 - Urbanistica di procedere alla nomina di un legale per la predisposizione di un ricorso con invito, data l'importanza del procedimento nonché l'ampiezza e la complessità della materia in questione, a valutare anche l'opportunità di avvalersi della collaborazione di ulteriori professionisti legali, specializzati o particolarmente esperti nella trattazione degli argomenti proposti in sede di Consiglio di Stato;
- a seguito della deliberazione giuntale 104/2020, con determinazione n. ___ R.G. del _____, ritenendo, a maggior tutela dell'Ente, opportuno avvalersi della collaborazione di più professionisti legali, specializzati o particolarmente esperti nella trattazione degli argomenti proposti in sede di Consiglio di Stato, per l'affidamento è stato approvato il preventivo per l'espletamento dei servizi legali inerente il ricorso amministrativo al Consiglio di Stato per l'annullamento della Sentenza T.A.R. Abruzzo L'Aquila n. 256/2020, rimesso da parte dell'Avv. _____ ed approvato il relativo schema di convenzione recante la disciplina del rapporto tra le parti;



TANTO PREMESSO

Tra le parti si addivene alla stipulazione dei seguenti patti e condizioni:

ART.1 La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 L'Avv. _____ è incaricato a svolgere l'incarico, congiuntamente ad altro professionista incaricato dal Comune, di patrocinio legale per l'Ente relativamente alla proposizione di ricorso amministrativo al Consiglio di Stato per l'annullamento della Sentenza T.A.R. Abruzzo L'Aquila n. 269/2020, inerente l'impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque. Nello specifico, i professionisti dovranno garantire la presenza personale presso la sede comunale ogni qual volta ciò sia richiesto dal Sindaco o dal Responsabile dell'Area Tecnica 2 - Urbanistica, previo congruo avviso, ai fini del corretto e puntuale espletamento dell'incarico professionale. Inoltre, il legale assicurerà la rappresentanza del Comune nei confronti della controparte e la trattazione della vertenza attivata come sopra specificato nel periodo di vigenza e per tutta la durata della procedura, fino alla relativa definizione, quand'anche tale conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, relazionando tempestivamente e congruamente all'Ente. La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza al Comune, costituzione in giudizio, rilascio nei tempi stabiliti di eventuali pareri sulla controversia in esame, ecc.), contestata formalmente dall'ufficio per due volte comporta la risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale possa pretendere alcunché se non quanto già maturato, salvo la responsabilità per eventuali danni causati all'Ente.

Art.3 Le questioni verranno segnalate ai professionisti incaricati dal Responsabile di Area/Settore, salvo diversa regolamentazione organizzativa del Comune di Mosciano. A tal fine i professionisti incaricati dovranno garantire la loro disponibilità, per il ritiro degli atti presso la Sede Municipale, previa comunicazione telefonica o telematica.

ART.4 Il professionista incaricato è direttamente e personalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Mosciano Sant'Angelo della conduzione e gestione delle questioni afferenti la procedura a loro affidata.

ART.5 Il rapporto convenzionale ha durata pari al giudizio e, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, salvo la consegna sotto riserva di legge nel caso si rendesse necessario per l'Ente.

ART.6 Per il compimento delle attività oggetto della presente convenzione ai professionisti verrà corrisposto il compenso nell'importo e con le modalità stabiliti nel preventivo approvato, che qui si allega, con la determinazione in premessa, ovvero per fasi procedurali e in più annualità di bilancio.

ART.7 Il professionista incaricato è titolare della polizza per la Responsabilità Civile Professionale - Avv. _____ Polizza n. _____ - contratta con la Compagnia _____ con un massimale di € _____. Il Professionista assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 8 Il professionista incaricato si impegna a non assumere incarichi che palesino contrasto con gli interessi dell'Ente. L'avvenuta accettazione di incarichi in contrasto con gli interessi del Comune sarà causa della immediata risoluzione della presente convenzione.

ART.9 Il Comune di Mosciano ha la facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni degli obblighi da esse discendenti. A titolo esemplificativo si definiscono gravi violazioni degli obblighi nascenti dalla convenzione il mancato ritiro degli atti presso la sede municipale, la mancata attivazione di interessi dell'Ente nella procedura, la mancata partecipazione alle udienze, nonché l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto.

ART.10 Il professionista incaricato ed il Comune potranno recedere dalla convenzione soltanto previo preavviso, da comunicarsi almeno due mesi prima, all'altra parte.

ART.11 All'atto della cessazione del rapporto convenzionale, il professionista incaricato dovrà fornire al Sindaco o al Responsabile del Settore una relazione esplicativa sullo stato del giudizio.

ART.12 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le relative spese cederanno a carico del richiedente.

ART. 13 Per quanto non espressamente pattuito si opera rinvio alle disposizioni del C.C. vigenti in materia.

ART. 14 Si da atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, il Committente procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente disciplinare; i suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatto salvo le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privato in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Il Committente

Avv.

